



Nota sulle agevolazioni fiscali per il lavoro straordinario, notturno e per la decontribuzione dei premi variabili. Circolare 47/E. Detassazione lavoro straordinario

Come abbiamo già reso noto la detassazione (tassazione ad aliquota agevolata al 10% a seconda della convenienza ed a scelta del lavoratore) è entrata in vigore, senza condizione e per tutte le prestazioni straordinarie nella seconda metà del 2008.

Da gennaio 2009 questa agevolazione è stata abrogata e le risorse risparmiate usate per gli ammortizzatori sociali.

Il 27 settembre 2010 è stata emanata una nuova circolare dove si precisa che le prestazioni straordinarie possono comunque essere a tassazione agevolata SOLO se riconducibili ad incrementi di produttività o ad altri miglioramenti aziendali. Tale caratteristica dello straordinario prestato deve essere certificata dal datore di lavoro con un'apposita comunicazione al lavoratore.

IN SOSTANZA LO STRAORDINARIO CONTINUA A NON POTER ESSERE SOTTOPOSTO A TASSAZIONE AGEVOLATA A MENO CHE L'AZIENDA NON RILASCI L'APPOSITA DICHIARAZIONE

Inoltre la circolare precisa che la tassazione agevolata delle retribuzioni relative alle prestazioni di lavoro notturno e di lavoro organizzato sui turni, è subordinata ad incrementi di produttività che trovino riscontro in una dichiarazione dell'impresa.

Circolare 48/E. Sgravio contributivo.

Questa circolare del 27 settembre 2010 dispone che i recuperi delle somme relative alla mancata applicazione dell'aliquota agevolata nel 2008 e nel 2009 (relativa alle prestazioni di lavoro notturno) possa avvenire con la denuncia dei redditi presentata nel 2011 (mod 730 o mod. Unico). A questo scopo dispone che le aziende, nell'elaborazione del modello CUD 2011 (redditi 2010), riportino tutte le indicazioni necessarie.

N.B.: La circolare precedente del 18 agosto 2010 aveva chiarito che sono ammesse ad usufruire della tassazione agevolata (10%) non solo le somme erogate a titolo di "maggiorazione per lavoro notturno" (normalmente già sottoposte a tassazione agevolata), ma anche le somme relative alle quote orarie di retribuzione ordinaria. In questo caso non è necessaria nessuna ulteriore "dichiarazione dell'impresa". E' evidente che, nel momento in cui l'azienda indica nel modello CUD gli importi da sottoporre a tassazione agevolata, non sono necessarie ulteriori dichiarazioni.

Dal 2008 al 2010, nei 3 anni sperimentali previsti dalla normativa, il lavoratore può usufruire dello sgravio contributivo (esenzione dal pagamento dei contributi INPS a carico del lavoratore pari al 9.49%) sulle retribuzioni variabili fissate dalla contrattazione collettiva di secondo livello (contratti aziendali con premi variabili).

Le aziende che hanno ricevuto dall'INPS la comunicazione di ammissione a questo beneficio dovranno restituire ai dipendenti un importo pari ai contributi trattenuti (in attesa della risposta dell'INPS l'azienda deve infatti continuare ad effettuare il normale prelievo contributivo).

Le somme restituite saranno comunque sottoposte alla tassazione per redditi da lavoro dipendente ed essendo relative a premi variabili, potranno usufruire della tassazione agevolata (10% sempre se scelta dal lavoratore come regime fiscale più conveniente).